

APPROFONDIMENTI | *Riviste*

Transazioni infragruppo, dal bilancio le informazioni per il transfer pricing

 Guida alla Contabilità & Bilancio | | 3 dicembre 2020 | n. 12 | p. 31-40 | di Agnese Menghi, Luisa Miletta

Le imprese appartenenti a un gruppo internazionale devono **valutare le operazioni infragruppo intercorse con soggetti non residenti** secondo il principio di **libera concorrenza**; tale valutazione soggettiva può portare l'Amministrazione finanziaria a effettuare **riprese fiscali**.

Per evitare le relative sanzioni, il contribuente può redigere la **documentazione** di cui al **provvedimento 29 settembre 2010** e, dal periodo d'imposta 2020 (per i soggetti solari), del **provvedimento 23 novembre 2020**, che presenta molte **affinità con l'informativa di bilancio**. **Aggiustamenti di bilancio** per la produzione della documentazione di corredo al *transfer pricing* devono inoltre essere operati anche tenendo conto degli effetti della pandemia, su cui si attendono le linee guida Ocse.

Con la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, scade anche il termine per la predisposizione della **documentazione individuata dal provvedimento 29 settembre 2010** per beneficiare del **regime premiale** previsto nell'ambito della disciplina dei **prezzi di trasferimento** (*transfer pricing*).

Come si avrà modo di approfondire successivamente, il fascicolo documentale, oltre che illustrare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni *intercompany*, deve contenere

ulteriori informazioni che, considerate nel loro complesso, **descrivono i rapporti infragruppo e supportano il metodo prescelto nella politica di *transfer price*.**

Molte di queste informazioni sono già presenti nel bilancio d'esercizio e nella documentazione a esso connessa, come ad esempio la relazione sulla gestione; pertanto **il bilancio può rivelarsi un alleato della documentazione *transfer price***, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la mancata produzione della stessa in fase accertativa.

Occorre evidenziare che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 23.11.2020 (quindi dal 2020 per coloro con periodo coincidente con l'anno solare), si dovranno osservare le disposizioni dettate dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, protocollo 360494](#), il quale recepisce le disposizioni del Dm 14 maggio 2018 (decreto attuativo della disciplina sui prezzi di trasferimento), come avremo modo di analizzare nel seguito.

La disciplina TP e il regime premiale

Considerando il **numero crescente di gruppi internazionali**, ormai da tempo l'attenzione delle amministrazioni fiscali dei diversi Paesi e dell'Ocse (nell'ambito del progetto Beps) è posta sulle **operazioni infragruppo** e, in particolare, sui prezzi applicati nell'ambito di quest'ultime, in quanto, pur essendo la determinazione dei prezzi di trasferimento una pratica necessaria e fisiologica nella vita quotidiana delle imprese multinazionali, **le transazioni *intercompany* potrebbero condurre a un'erosione della base imponibile di uno Stato**, mediante spostamenti dei profitti in un altro Stato, qualora non in linea con i principi di libero mercato. Infatti principio cardine della disciplina sui prezzi di trasferimento è il cd. ***arm's length principle***, ossia il **principio di libera concorrenza**, recepito nel nostro ordinamento a seguito della modifica dell'articolo 110, comma 7, del Tuir da parte dell'[articolo 59 del Dl 50/2017](#) (precedentemente si doveva fare riferimento al valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir).

Il citato comma 7 ora prevede che i **prezzi di un'operazione infragruppo tra un soggetto residente e un non residente**, connotati da un rapporto di controllo anche indiretto, devono essere **determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili**.

Dalla disposizione normativa si evince quindi che la **disciplina TP** si applica:

- › qualora sussista un **rapporto di controllo** (imprese associate) come individuato dall'articolo 1 del Dm 14 maggio 2018;
- › solamente alle **operazioni infragruppo intercorse con soggetti non residenti**; pertanto non trova applicazione in caso di transazioni tra soggetti residenti in Italia, come definitivamente chiarito con la norma di interpretazione autentica di cui all'[articolo 5, comma 2, del Dlgs 147/2015](#) (“decreto internazionalizzazione”).

Inoltre assumono rilevanza i **prezzi praticati con enti terzi al gruppo**, in quanto potranno essere utilizzati come **misura di comparazione per le operazioni infragruppo**.

L'articolo 4 del Dm 14 maggio 2018 individua anche i **metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento** conformi al principio di libera concorrenza, che sono:

a) metodi **tradizionali**:

- › metodo del confronto di prezzo;
 - › metodo del prezzo di rivendita;
 - › metodo del costo maggiorato;
- b) metodi **basati sugli utili delle transazioni**:
- › metodo del margine netto della transazione;

› metodo transazionale di ripartizione degli utili,

tenendo presente che, pur non esistendo più la cosiddetta “gerarchia dei metodi”, i metodi tradizionali sono preferibili agli altri e, in caso di pari grado di affidabilità, il **metodo del confronto del prezzo è preferibile** a ogni altro metodo.

È comunque possibile scegliere una **diversa metodologia di calcolo**, qualora i suddetti metodi non siano idonei a rappresentare le operazioni infragruppo.

La **scelta del metodo** perciò assume **estrema rilevanza**, considerando anche che, qualora risultino rispettati i requisiti di affidabilità del metodo e di comparabilità delle operazioni, la **verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria** sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul **metodo applicato dall'impresa** (comma 6 dell'articolo 4 del Dm 14 maggio 2018). Proprio per questo motivo può essere **utile redigere la documentazione di cui ai citati provvedimenti**, dalla quale emergono una serie di informazioni esplicative, tra le altre cose, di: punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso; adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata; disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili (si veda il successivo paragrafo).

La **predisposizione della documentazione** inoltre consente al contribuente di accedere a uno specifico **regime premiale** (*penalty protection*) previsto dalla disciplina di *transfer price* che consente alle imprese residenti di beneficiare della **disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie previste nel caso di rettifica dei prezzi di trasferimento**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 6, del Dlgs 471/1997](#) (e dell'[articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997](#) in tema di sostituti d'imposta), ma a tale fine il **set documentale deve essere ritenuto idoneo**.

L'obiettivo di tali disposizioni è quello di **migliorare e accrescere il clima collaborativo tra Amministrazione finanziaria e contribuente**, nel caso specifico, attraverso l'applicazione di un

sistema premiale per incentivare i soggetti residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini del *transfer pricing* a munirsi di un *set* di documentazione che consenta il riscontro della conformità al principio *arm's length* dei prezzi di trasferimento adottati. Vediamo quindi in che cosa consiste il fascicolo documentale e quali informazioni inserire.

Il set documentale

L'**articolo 26 del Dl 78/2010** ha introdotto in Italia la possibilità, per le società e stabili organizzazioni residenti in Italia appartenenti a gruppi multinazionali, di presentare una **documentazione attestante le politiche di *transfer pricing* adottate nell'ambito delle transazioni infragruppo**.

Tale norma non introduce pertanto un obbligo, ma al contrario una **facoltà**, che tuttavia consente alle imprese di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative.

Con l'aggiornamento del 2017 delle linee guida Ocse, a cui è seguita la modifica all'articolo 110 del Tuir e l'emanazione del Dm 14 maggio 2018, si è reso necessario anche **rivedere la struttura e il contenuto della documentazione per la *penalty protection***, che si è arricchita di **numerose nuove informazioni**. A tale fine, è stato emanato il **provvedimento 23 novembre 2020**, che **sostituisce il precedente provvedimento 29 settembre 2010 a partire dal periodo d'imposta in corso al 23 novembre 2020** (data di pubblicazione del nuovo provvedimento).

Detta **documentazione sui prezzi di trasferimento** dovrà essere **aggiornata annualmente dalle imprese di maggiori dimensioni**, mentre qualora si tratti di una **Pmi**, è prevista la **facoltà di non aggiornare**:

- › secondo il provvedimento 23 novembre 2020, i dati di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 (si veda la *tabella 2*) della documentazione nazionale;
- › secondo il provvedimento 29 settembre 2010, i dati derivanti dalla procedura di selezione dei soggetti comparabili relativi ai due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la

documentazione.

Ciò premesso, il **set documentale** è composto da:

- › **Master file**, che raccoglie le informazioni relative al gruppo;
- › **Country file**, dedicato invece alla società in quanto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Con le nuove regole si dovranno redigere obbligatoriamente i due documenti, in quanto vengono meno i riferimenti ai concetti di *holding*, *sub-holding* e impresa controllata che rappresentavano l'elemento cardine per l'identificazione della documentazione da predisporre.

Nella redazione della documentazione è possibile fare riferimento alle **istruzioni** dettate dai **provvedimenti 29 settembre 2010 e 23 novembre 2020**, dalla **circolare 58/E/2010** e dalla versione aggiornata delle **linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento** (luglio 2017), recepite in Italia dal [DL 50/2017](#) e dal Dm 14 maggio 2018.

Come si evince dai due schemi riepilogativi, la **documentazione nazionale riprende le informazioni riportate nel Master file**, ma, **referendosi alla società residente o alla stabile organizzazione in Italia**, deve **approfondirne il contenuto e fornirne un maggiore dettaglio in relazione alle operazioni che quest'ultima intrattiene con le imprese associate**, assumendo **ancora più rilevanza** a seguito del **provvedimento 23 novembre 2020** soprattutto relativamente agli aspetti finanziari. Pertanto, nella sua predisposizione, occorre prestare **molta attenzione**, in quanto in caso di controlli, **gli organi verificatori italiani analizzeranno minuziosamente il Country file**, contenente le **informazioni rilevanti per il Fisco domestico**.

Un'importante novità introdotta dal **provvedimento 23 novembre 2020** riguarda la **valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un'operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto**. In particolare, l'articolo 7 del Dm 14 maggio 2018 dispone che, per la loro valorizzazione, il contribuente può ricorrere a un **approccio semplificato**, in base al quale,

previa predisposizione di apposita documentazione, è possibile aggregare la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. A tale fine, la documentazione deve contenere: una descrizione dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto; i contratti di fornitura dei servizi; la valorizzazione delle operazioni e i relativi calcoli.

Pertanto la **documentazione sui servizi** si va ad aggiungere al Master file e alla documentazione nazionale.

Idoneità della documentazione

Il **regime premiale** è fruibile nell'ipotesi in cui la **documentazione sia ritenuta idonea** e ciò si verifica, ai sensi dell'articolo 8 del Dm 14 maggio 2018 e del punto 5.3 del provvedimento 23 novembre 2020, quando consente il **riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento** praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir, fermo restando che:

- › la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all'accurata delineazione delle transazioni e all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o dei soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;
- › la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l'inidoneità della stessa.

Tuttavia **non sarà riconosciuta la *penalty protection*** se il fascicolo documentale, pur rispettando la struttura formale, **non presenta nel complesso contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni** del provvedimento, ovvero quando le **informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero.**

Con il **nuovo provvedimento**, è necessario che **il Master file e la documentazione nazionale siano firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la presentazione della dichiarazione dei redditi**, in modo da conferire data certa (provvedimento 23 novembre 2020, paragrafo 5.1.2); pertanto la documentazione dovrà essere predisposta prima dell'invio del modello Redditi. L'eventuale omissione della firma potrebbe inficiare negativamente sulla possibilità di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, in quanto la documentazione potrebbe non essere ritenuta idonea.

Inoltre, al fine di potere beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, la normativa prevede, a carico del contribuente, un **obbligo di comunicazione**, secondo il quale è necessario indicare **nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento (rigo RS106)** e, proprio per questo motivo, **il set documentale dovrebbe essere predisposto prima dell'invio del modello Redditi.**

Il **nuovo provvedimento** interviene anche in merito all'ipotesi in cui venga presentata una **dichiarazione integrativa per correggere errori nella determinazione dei prezzi di trasferimento**. In questi casi, la documentazione abbinata al modello Redditi originario può essere modificata e la specifica comunicazione all'Agenzia viene effettuata unitamente alla presentazione dell'integrativa; probabilmente quindi in dichiarazione sarà presente un campo che consente di comunicare l'integrazione del *set* documentale.

L'informativa di bilancio

Come abbiamo avuto modo di vedere, alcune delle informazioni da inserire nel fascicolo documentale sono **reperibili dal bilancio e dalle relazioni a esso allegate**. A tale fine, svolgono un ruolo primario la **nota integrativa** e la **relazione sulla gestione**.

Quest'ultimo documento, ai sensi dell'[articolo 2428 del codice civile](#), prevede infatti l'esposizione da parte degli amministratori anche dei «**principali rischi e incertezze cui la società è esposta**», che sono delle **informazioni necessarie per effettuare l'analisi di comparabilità su cui poi si basa la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni intercompany**, che devono essere illustrate sia nel Master file, sia nella documentazione nazionale. L'esposizione dei rischi nei documenti TP consente infatti di meglio comprendere il ruolo svolto da una società nel gruppo e quindi potrebbe aiutare nel giustificare l'idoneità del metodo di determinazione dei prezzi applicato.

In particolare, la **relazione sulla gestione** richiede l'esposizione degli obiettivi e delle politiche della società in tema di rischio: finanziario, di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. A ciò si aggiunga che, ai fini del *transfer pricing*, potrebbe essere utile **indicare anche l'esposizione dell'impresa al rischio**: operativo, di mercato e per contenziosi.

Inoltre la relazione sulla gestione (e i piani industriali) può essere utilizzata per reperire le informazioni riguardanti:

- › il mercato di riferimento;
- › l'evoluzione della gestione;
- › le strategie della società e del gruppo;
- › i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Dalla **nota integrativa** invece si possono ricavare importanti informazioni in merito alle **poste di bilancio**, tra cui quelle riferite ai **beni strumentali utilizzati**; chiaramente poi occorre adattare alle

finalità della disciplina premiale del *transfer price* quanto descritto nel documento civilistico, in quanto il provvedimento 29 settembre 2010 richiede che la descrizione dei beni materiali riguardi gli *asset* utilizzati nelle operazioni infragruppo. Particolare attenzione va posta nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia stato interessato da operazioni straordinarie e come gli eventuali passaggi dei beni abbiano influito nelle transazioni *intercompany*.

Anche per le informazioni da inserire con riguardo ai **beni immateriali** la nota integrativa è un'ottima fonte a cui attingere, in particolare i provvedimenti citati richiedono che la descrizione riguardi tutti i beni immateriali e non solo quelli riferiti alle operazioni *intercompany*, detenuti da ogni singola impresa associata coinvolta nelle transazioni infragruppo, anche quelli non iscritti in bilancio. In aggiunta, è necessario fornire separata indicazione di eventuali canoni corrisposti per l'utilizzo degli stessi specificando il soggetto percipiente ed erogante e dovranno essere indicati anche quali soggetti hanno la titolarità giuridica dei predetti beni immateriali. Inoltre, con le nuove disposizioni dettate dal provvedimento 23 novembre 2020, la descrizione e la valorizzazione dei beni immateriali sono fondamentali ai fini dell'idoneità della documentazione.

Per quanto riguarda l'**illustrazione delle operazioni infragruppo**, parte certamente saliente della documentazione per il *transfer pricing* può fare riferimento a quanto indicato nell'[articolo 2427 del codice civile](#) al numero 22-bis) relativamente alle **operazioni con parti correlate**. Già la normativa civilistica infatti prevede l'indicazione di una serie di informazioni utili a comprendere la *ratio* della transazione con parti correlate. I dati da fornire riguardano l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Ai fini della valutazione del **rispetto delle normali condizioni di mercato**, si dovrà fare riferimento, secondo l'**Oic 12**, non solo a condizioni di tipo qualitativo, relative al prezzo delle transazioni e ad altri

elementi a esso connessi, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere la transazione con parti correlate, anziché con soggetti terzi. Occorre tuttavia osservare che, ancora prima della disposizione civilistica, un implicito obbligo di *reporting* è stato introdotto dai principi contabili internazionali e, in particolare, dal principio **Ias 24** “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”. Tale principio deve essere applicato nella:

- a) individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
- b) individuazione dei saldi in essere, inclusi gli obblighi tra l'entità e le sue parti correlate;
- c) individuazione delle circostanze in cui sono richieste le informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti a) e b);
- d) determinazione delle informazioni da fornire in merito agli elementi di cui alle precedenti lettere.

Regime sanzionatorio

L'[articolo 26 del Dl 78/2010](#) ha previsto la **disapplicazione della sanzione di cui all'[articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997](#) qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. La suddetta **sanzione va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.**

Va inoltre evidenziato che, secondo quanto stabilito dal **provvedimento 23 novembre 2020**, in caso di presentazione della **dichiarazione integrativa effettuata entro il 31 dicembre 2020 e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data del 23 novembre 2020**, non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori nei casi in cui risulti applicabile l'articolo 10, comma 2, della legge 212/2020. Questa disposizione si applica ai periodi d'imposta per i quali, alla data del 23 novembre 2020, non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento di cui all'[articolo 43 del Dpr 600/1973](#) e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

A proposito del regime sanzionatorio, si segnala una sentenza della **Ctr Lombardia, 2454 del 15 maggio 2017**, la quale afferma che, per disapplicare le sanzioni previste in materia di prezzi di trasferimento, è sufficiente la produzione della documentazione richiesta, a nulla rilevando l'esattezza dell'analisi dei prezzi contenuta nella documentazione medesima. Tale posizione è chiaramente a favore del contribuente, ma occorre specificare che **il punto è abbastanza controverso**, in quanto esistono diversi orientamenti che vanno nella direzione opposta.

L'effetto del Covid-19 sul *transfer pricing*

L'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, che il mondo sta fronteggiando, certamente porta con sé degli **effetti significativi per le politiche di *transfer pricing* adottate dai gruppi multinazionali**, che, di conseguenza, dovranno adeguarsi al mutato contesto normativo, economico e di *business*.

Per citarne alcuni, la pandemia può determinare: la cessazione o la sostanziale rinegoziazione dei termini contrattuali che regolano i rapporti infragruppo; la considerazione e l'attribuzione di maggiori funzioni e rischi; la rivalutazione della comparabilità tra società: dovranno essere, ad esempio, eliminati dei potenziali comparabili che non sono stati influenzati allo stesso modo (o con lo stesso grado di intensità) dagli effetti della pandemia (a fronte, ad esempio, di una "riconversione" totale o parziale del modello di *business* per fare fronte a mutamenti/*shock* della domanda di mercato).

In attesa del parere ufficiale dell'Ocse, che dovrebbe diramare entro fine anno le linee guida per tenere conto degli effetti della crisi economica mondiale causata dal Covid-19, possiamo fare riferimento a un **documento dell'amministrazione australiana (Ato)**, che rappresenta la **prima posizione ufficiale da parte di un'amministrazione finanziaria facente parte dell'Ocse**. Le linee guida dell'Ato seguono l'approccio secondo cui gli **aggiustamenti** possono essere fatti ai bilanci della parte da testare, ad esempio **depurando il conto economico degli effetti del Covid**. È previsto che la documentazione sui prezzi di trasferimento potrebbe includere:

- › conto economico che evidenzia gli scostamenti, ad esempio rispetto al *budget*, dei costi e dei ricavi a causa del Covid;
- › calcolo della profittabilità che ci sarebbe stata in assenza della pandemia;
- › dettaglio e spiegazione dei maggiori costi o minori ricavi *intercompany*;
- › evidenza di eventuali incentivi pubblici ricevuti.

In sostanza, si propone di **riportare il conto economico in condizioni di “normalità” per poi confrontarlo con i *benchmark* ordinari.**

Tuttavia **l’approccio suggerito potrebbe non essere corretto**, in quanto **gli effetti della pandemia sono riscontrabili su tutto il conto economico** e non solo su ricavi e costi.

La disciplina del *transfer price* dettata dal Tuir (articolo 110, comma 7, del Tuir)

(...)

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui [all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.

(...)

